

SCHEDA INFORMATIVA

DECRETO ESECUTIVO CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI COMMESSE PUBBLICHE IN TEMPO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DEL 15.04.2020

artt. vari LCPubb | artt. vari RLCPubb/CIAP

La presente scheda informativa illustra le modifiche alla *Legge sulle commesse pubbliche* (LCPubb) e al *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) tramite *Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020* ([RL 730.150](#)), versione in vigore dal 18 maggio 2020.

Sommario

1.	Introduzione.....	1
2.	Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 (stato al 18 maggio 2020).....	2
	art. 1 Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna	2
	art. 3 Idoneità degli offerenti	3
	art. 3a Apertura delle offerte	5
	art. 4 Applicabilità	6
3.	Disposizioni speciali per procedure avviate prima del 18 maggio 2020 e terminate dopo l'11 marzo 2020	7
	art. 1 Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna	7
	art. 2 Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio	7
I.	Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 25 del 15 maggio 2020 (stato al 18 maggio 2020)	8
II.	Allegato 2: estratto Bollettino ufficiale nr. 19 del 17 aprile 2020 (stato al 17 aprile 2020).....	9

1. Introduzione

Il Consiglio di Stato ha deciso alcune modifiche delle norme procedurali in materia di commesse pubbliche per agevolare le attività economiche durante la crisi in corso.

Nel *punto 2* sarà illustrato il contenuto del Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 e relativa modifica del 13 maggio 2020, in vigore dal 18 maggio 2020 ([RL 730.150](#)). Il *punto 3* espone, infine, le disposizioni speciali valevoli unicamente per procedure avviate (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale o la trasmissione della lettera di invito) dopo l'11 marzo 2020 e prima del 18 maggio 2020.

2. Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 (stato al 18 maggio 2020)

Cfr. Bollettino ufficiale nr. 25 del 15 maggio 2020 pp. 173 e 174.

art. 1	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 1 In deroga all'articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna</p> <p>Art. 39 ⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.</p>

Commento: La situazione di chiusura delle varie attività commerciali e industriali ha avuto come conseguenza una repentina riduzione di liquidità a disposizione degli offerenti, che potrebbe comportare, loro malgrado, l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Per ovviare a questa situazione, oltre a tutte le proroghe dei termini di pagamento sanciti a livello Cantonale, Federale e Comunale, si ammette – per le procedure avviate mediante pubblicazione a partire dal 18 maggio 2020 e le procedure su invito avviate dopo il 18 maggio 2020 – la partecipazione alle commesse pubbliche di offerenti che presentano dilazioni di pagamento a rate accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

D: Cosa si intende per dilazioni?

R: Le dilazioni di pagamento sono delle facilitazioni che per loro natura sono accordate a debitori in difficoltà economiche (cfr. STA 52.2001.323 del 4 ottobre 2001 consid. 3 - [link](#)).

D: Cosa significa che devono essere state accordate?

R: Quando la competente autorità, basandosi di principio sul diritto federale e cantonale vigente (regime ordinario o disposizioni legate all'emergenza in atto), ha validamente accordato o concesso facilitazioni di pagamento quali un piano di pagamento in rate (piano rateazione).

art. 3	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 3 L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti:</p> <p>a) per le commesse edili e le commesse per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;</p> <p>b) per le commesse di servizio, da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p>	<p style="text-align: center;">RLCPubb/CIAP - Capitolo IV – Offerente</p> <p>Idoneità degli offerenti</p> <p>Art. 34 ³Se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.</p>

Commento: Il sistema, introdotto con il regolamento entrato in vigore il 1. gennaio 2020, si è rilevato difficilmente applicabile al di fuori del settore edile, in particolare per le commesse di servizio, come per esempio nel settore delle arti grafiche, generando l'impossibilità per molti offerenti di accedere al mercato pubblico. Il Governo ha pertanto deciso di differenziare i criteri di idoneità in funzione del tipo di commessa in oggetto (cfr. [comunicato stampa](#) del 15 aprile 2020).

- lett. a
- D:** Cosa si intende per titolare o membro dirigente?
- R:** La STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 2.3 ([link](#)) indica che per *“titolare”, ai sensi dell’art. 34 RLCPubb/CIAP, è l’avente diritto di ditte individuali o il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo o in accomandita). Per “membro dirigente” è invece da intendere il membro dell’organo di gestione di società di capitali (società anonime, società a garanzia limitata, ecc.)*.
- D:** Per quale motivo è richiesta l’effettività dell’attività dirigenziale con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro?
- R:** La STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 2.3 ([link](#)) indica che *“l’effettività dell’attività dirigenziale [...] è esatta allo scopo di impedire che le finalità perseguite dalla norma in esame vengano eluse attraverso l’impiego di semplici prestanome. Il dirigente effettivo non può essere un semplice membro dell’organo esecutivo dell’impresa, che collabora saltuariamente ed occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire prestazioni lavorative sufficienti a dimostrare che l’impresa è affidata ad un professionista qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge soltanto da prestanome”*.
Il principio è stato ripreso per le commesse di servizio per il collaboratore (impiegato dell’offerente) che deve possedere le qualifiche richieste e garantire la qualità dell’esecuzione della commessa.
- D:** Come faccio a verificare l’effettività dell’attività dirigenziale con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro?
- R:** La STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 2.3 ([link](#)) indica che *“basta richiamare dal concorrente il contratto di lavoro stipulato con il dirigente e/o le pezze giustificative delle remunerazioni che gli sono state versate a compenso dei suoi servizi”*.
- D:** Nel caso di albo o registro professionale chi deve adempiere al requisito?
- R:** Il requisito deve essere adempiuto:
- nel caso di un albo o registro applicabile ai membri dirigenti effettivi (ad esempio albo OTIA), dal membro dirigente in questione;

- nel caso di un albo o registro applicabile alle ditte (ad esempio albo delle imprese), dalla persona che garantisce l'iscrizione all'albo (di regola titolare responsabile).

lett. b **D:** Le commesse di fornitura non sono più contemplate?

R: Per le commesse di fornitura, come avvenuto fino al 31 dicembre 2019, si è rinunciato a prevedere questo controllo.

art. 3a	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 3a Nel caso non sia possibile rispettare le raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, in deroga all'articolo 31 LCPubb e all'articolo 45 RLCPubb/CIAP, nel rispetto dei principi generali e procedurali, segnatamente della trasparenza, della tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente, l'apertura pubblica può essere sostituita alternativamente:</p> <p>a) dalla possibilità di assistere, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, mediante videoconferenza allo svolgimento dell'apertura, della quale è tenuta una registrazione integrale audio e video;</p> <p>b) dalla registrazione integrale audio e video dello svolgimento dell'apertura, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, con obbligo del committente di consegnarla gratuitamente a tutti gli offerenti;</p> <p>c) dall'attestazione notarile della presenza del notaio all'apertura e della regolarità delle operazioni, con l'obbligo del committente di consegnare gratuitamente copia autentica del brevetto a tutti gli offerenti.</p>	<p style="text-align: center;">LCPubb - Capitolo VI – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 31 ¹Le offerte sono aperte in seduta pubblica conformemente all'avviso di gara.</p> <p>²Il committente tiene un verbale d'apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p> <p>³Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.</p> <p style="text-align: center;">RLCPubb/CIAP - Capitolo V – Offerte</p> <p>Apertura delle offerte</p> <p>Art. 45 ¹Nelle procedure di pubblico concorso o selettive le offerte sono aperte in contemporanea, in seduta pubblica e alla presenza del committente o di un suo rappresentante.</p> <p>²Nelle procedure su invito la partecipazione all'apertura è limitata agli invitati.</p> <p>³Il committente verbalizza l'oggetto dell'offerta, l'ora, il nome del rappresentante del committente, delle altre persone presenti e quello degli offerenti, gli importi delle offerte, l'importo dell'eventuale preventivo di riferimento annunciato nel bando, eventuali totali parziali dei lotti, eventuali varianti delle offerte e le irregolarità già manifestatesi al momento dell'apertura.</p>

Commento: L'apertura delle offerte riveste un ruolo essenziale per garantire delle procedure trasparenti e la parità di trattamento tra gli offerenti. I limiti dettati dalla situazione contingente, segnatamente le norme igieniche accresciute e di distanza sociale, possono non consentire lo svolgimento dell'apertura in seduta pubblica (per commesse di pubblico concorso) o limitata agli invitati (per procedure su invito). L'articolo permette, in deroga alle disposizioni della LCPubb e RLCPubb/CIAP di garantire, nella maggiore misura possibile, gli scopi procedurali della legislazione in materia di commesse pubbliche. Si ricorda che tale possibilità è ammissibile unicamente quando non è altrimenti possibile assicurare, per ragioni sanitarie, il normale svolgimento dell'apertura (*ultima ratio*). Al committente spetta la corretta e tempestiva informazione dei concorrenti o potenziali tali e – in caso di trasmissione/registrazione dell'apertura – di predisporre i necessari strumenti tecnici.

D: Le modalità di apertura delle offerte devono essere indicate nel bando?

R: L'art. 10 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP prevede che nella documentazione di gara il committente deve fornire indicazioni sulla data, ora e luogo dell'apertura delle offerte. Scopo dell'articolo è quello di permettere all'offerente di partecipare alla seduta di apertura. Pertanto:

- per nuove procedure: bisogna indicare espressamente le modalità con cui avverrà l'apertura (possibilità di assistere mediante videoconferenza, registrazione integrale dell'apertura o presenza del notaio);
- per commesse in corso: eventuali modifiche devono essere notificate tempestivamente a tutti gli offerenti noti, se prevista un'iscrizione, o altrimenti tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale, e per commesse internazionali, su simap.ch.

D: Le copie dei brevetti notarili possono essere semplici o devono essere certificate?

R: Il committente fornisce gratuitamente una copia autentica a tutti gli offerenti.

art. 4	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 4 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.</p> <p>²Esso è applicabile alle procedure il cui termine di presentazione dell'offerta è scaduto dopo l'11 marzo 2020.</p> <p>³Alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 18 maggio 2020 e alle procedure su invito avviate prima del 18 maggio 2020 si applicano gli articoli 1 e 2 previgenti.</p>	-


Commento: La norma regola l'applicabilità temporale delle misure, in linea generale alle procedure il cui termine di presentazione dell'offerta è scaduto dopo l'11 marzo 2020. Precisa infine le disposizioni particolari per le procedure avviate (con pubblicazione o invito) prima del 18 maggio 2020.

D: Quali disposizioni devo applicare?

R: La valutazione deve essere fatta valutando il genere di procedura, la data di pubblicazione e il termine di presentazione delle offerte:

- per pubblico concorso, procedura selettiva e procedura su invito:

Disposizione da applicare	Avvio procedura (pubblicazione o invito)	Termine di presentazione dell'offerta
Procedure normali	≤ 11 marzo 2020	≤ 11 marzo 2020
DE stato al 17 aprile 2020 artt. 1 e 2 DE stato al 18 maggio 2020	< 18 maggio 2020	> 11 marzo 2020
DE stato al 18 maggio 2020	≥ 18 maggio 2020	≥ 18 maggio 2020



- per incarico diretto: si applicano i disposti in vigore al momento dell'aggiudicazione, pertanto a partire dal 18 maggio compreso si applica la modifica del Decreto esecutivo stato al 18 maggio 2020.

cpv. 3 **D:** Quali sono gli articoli 1 e 2 previgenti.

R: Sono quelli del Decreto esecutivo stato al 17 aprile 2020, ripresi qui sotto (cfr. punto 3).

3. Disposizioni speciali per procedure avviate prima del 18 maggio 2020 e terminate dopo l'11 marzo 2020

Cfr. Bollettino ufficiale nr. 19 del 17 aprile 2020 pp. 139 e 140 (solo per artt. 1 e 2).

Conformemente all'art. 4 cpv. 3, gli articoli 1 e 2 della previgente versione del Decreto esecutivo del 15 aprile 2020 (stato al 17 aprile 2020) si applicano (solo) alle procedure avviate (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale o la trasmissione della lettera di invito) prima del 18 maggio 2020 e terminate dopo l'11 marzo 2020. Per il resto si applicano le disposizioni di cui sopra (cfr. *punto 2*).

art. 1	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 1 In deroga all'articolo 39 capoverso 4 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte il cui giorno determinante per l'emittente è il 30 settembre 2019 o una data successiva.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna</p> <p>Art. 39 ⁴Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.</p>

art. 2	
Decreto esecutivo del 15 aprile 2020	Articoli LCPubb e RLCPubb/CIAP a cui si deroga
<p>Art. 2 Le ditte che non dispongono di tali attestazioni possono presentare un'autocertificazione che attesti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte al 30 settembre 2019, senza riguardo al limite di 10'000 franchi stabilito nell'articolo 39a capoverso 2 RLCPubb/CIAP; il committente mantiene la facoltà di indagine secondo l'articolo 39a capoversi 3 e 4 RLCPubb/CIAP.</p>	<p style="text-align: center;">Capitolo IV – Offerente</p> <p>Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio</p> <p>Art. 39a ¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 10'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 1'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.</p> <p>²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 10'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.</p> <p>³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.</p> <p>⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:</p> <p>a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;</p> <p>b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.</p> <p>L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.</p>

I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 25 del 15 maggio 2020 (stato al 18 maggio 2020)

Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020; modifica

(del 13 maggio 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 è così modificato:

Art. 1 In deroga all'articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2020, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

Art. 2

Abrogato

Art. 3 L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) per le commesse edili e le commesse per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) per le commesse di servizio, da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Art. 3a (nuovo) Nel caso non sia possibile rispettare le raccomandazioni della Confederazione concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, in deroga all'articolo 31 LCPubb e all'articolo 45 RLCPubb/CIAP, nel rispetto dei principi generali e procedurali, segnatamente della trasparenza, della tutela dei dati confidenziali comunicati dall'offerente, l'apertura pubblica può, essere sostituita alternativamente:

- a) dalla possibilità di assistere, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, mediante videoconferenza allo svolgimento dell'apertura, della quale è tenuta una registrazione integrale audio e video;
- b) dalla registrazione integrale audio e video dello svolgimento dell'apertura, nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, con obbligo del committente di consegnarla gratuitamente a tutti gli offerenti;
- c) dall'attestazione notarile della presenza del notaio all'apertura e della regolarità delle operazioni, con l'obbligo del committente di consegnare gratuitamente copia autentica del brevetto a tutti gli offerenti.

Art. 4 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Esso è applicabile alle procedure il cui termine di presentazione dell'offerta è scaduto dopo l'11 marzo 2020.

³Alle procedure avviate mediante pubblicazione prima del 18 maggio 2020 e alle procedure su invito avviate prima del 18 maggio 2020 si applicano gli articoli 1 e 2 previgenti.

II

La presente modifica di decreto esecutivo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 18 maggio 2020.

Bellinzona, 13 maggio 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

II. Allegato 2: estratto Bollettino ufficiale nr. 19 del 17 aprile 2020 (stato al 17 aprile 2020)

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 146
Bellinzona, 17 aprile

19/2020

Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19

(del 15 aprile 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato lo stato di necessità dichiarato con la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 dal Consiglio di Stato per tutto il territorio del Cantone Ticino, poi prorogato con risoluzioni n. 1648 del 27 marzo 2020 e n. 1826 del 15 aprile 2020;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'articolo 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012;

preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID-19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;

considerati l'impatto della situazione di emergenza sulle attività economiche e la necessità di attenuare in via temporanea alcune norme procedurali per agevolare le attività economiche;

visto l'articolo 40 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012,

decreta:

Art. 1 In deroga all'articolo 39 capoverso 4 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse le dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte il cui giorno determinante per l'emittente è il 30 settembre 2019 o una data successiva.

Art. 2 Le ditte che non dispongono di tali attestazioni possono presentare un'auto-certificazione che attesti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte al 30 settembre 2019, senza riguardo al limite di 10'000 franchi stabilito nell'articolo 39a capoverso 2 RLCPubb/CIAP; il committente mantiene la facoltà di indagine secondo l'articolo 39a capoversi 3 e 4 RLCPubb/CIAP.

Art. 3 L'applicazione dell'articolo 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP è sospesa e vale quanto segue: se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, l'idoneità dell'offerente è ammessa se le qualifiche secondo l'articolo 34 capoverso 2 RLCPubb/CIAP nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione sono adempiute:

-
- a) per le commesse edili e relative attività di progettazione e direzione lavori, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima;
- b) per le altre commesse di servizio, da un collaboratore impiegato il quale fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa; con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Art. 4 ¹Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

²Esso è applicabile alle procedure nelle quali l'offerta è stata presentata dopo l'11 marzo 2020.

Bellinzona, 15 aprile 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**